



Delibera della Giunta Regionale n. 153 del 12/04/2011

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 1 Programmazione

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONE N. 578 DEL 02/08/2010 - DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la legge 14 luglio 2008, n. 123 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", all'art. 8 (*Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi*), comma 1 prevede *"Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il Sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti."*
- b. il documento *"Linee Guida sul Ciclo Rifiuti Regione Campania"* redatto dalla Missione Aree Siti ed Impianti del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania adottato dal Sottosegretario di Stato con Decreto n. 226 del 20/10/2009 prevede per la Provincia di Napoli, oltre all'inceneritore di Acerra, a servizio anche di altre Province, anche il termovalorizzatore in Napoli, a servizio del Comune di Napoli e della sola Provincia di Napoli, con una potenzialità di funzionamento pari a 1.000 t/g;

CONSIDERATO CHE

- a. l'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha stabilito che *"lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009"*;
- b. per l'effetto del citato art. 19 del D.L.90/2008 ed alla stregua delle previsioni della legge 26 febbraio 2010, n. 26 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante *"Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile"*, la gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania è rientrata nelle attribuzioni proprie degli enti territoriali competenti alle condizioni stabilite a legislazione vigente;
- c. con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile prot. DPC/PREN/55535 del 25.08.2008 è stato trasmesso il resoconto della riunione convocata dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31/07/2008 per l'individuazione dell'area dell'impianto di termovalorizzatore a servizio della città di Napoli, in attuazione di quanto previsto all'art. 8 del D.L. n. 90/2008, tra la Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissariato del Governo per le Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, l'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e l'Assessore all'Igiene della Città del Comune di Napoli;

- d. dal suindicato resoconto si evince che *“i presenti hanno valutato positivamente la idoneità tecnica della proposta di ubicazione del termovalorizzatore nell’area di pertinenza del depuratore in Napoli Est con necessità di almeno 8 ha (otto ettari)”*;
- e. il Consiglio Provinciale di Napoli con Delibera n. 37 del 24 maggio 2010 si è espresso sulla necessità di dover definire e realizzare l’impiantistica necessaria alla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Provincia di Napoli;
- f. l’Amministrazione provinciale e l’Amministrazione comunale di Napoli hanno inoltrato congiuntamente, in data 21/06/2010, la richiesta all’Assessore all’Ambiente della Regione Campania per la definizione delle attività prodromiche alla concessione del diritto di superficie al Comune di Napoli sulle aree di proprietà della Regione Campania, individuate dalla planimetria acclusa al documento d’intesa, al fine di consentire l’avvio delle attività finalizzate alla realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione in Napoli;
- g. la realizzazione del termovalorizzatore nel Comune di Napoli corrisponde ai preminenti interessi pubblici perseguiti da Regione, Provincia e Comune, in quanto consentirà di risolvere l’annosa questione dello smaltimento dei rifiuti scongiurando il reiterarsi di situazioni non controllabili dal punto di vista igienico – sanitario e di ordine pubblico;
- h. con delibera di Giunta n 578 del 2/08/2010, si concedeva al Comune di Napoli il diritto di superficie, a titolo oneroso, per un periodo di anni 60, fatta salva la possibilità di rinnovo, sull’area di circa 8 ha (otto ettari) compresa nell’ambito del depuratore di Napoli est;
- i. la delibera di cui al punto precedente approvava lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Campania, Provincia di Napoli e Comune di Napoli per la realizzazione di un termovalorizzatore nell’area Napoli est;
- j. in data 2 novembre 2010 si procedeva alla sottoscrizione del protocollo d’intesa di cui al punto precedente;
- k. il contratto di costituzione del diritto di superficie non è stato stipulato;
- l. l’art. 1 del decreto legge 26 novembre 2010, n.196 convertito, con modificazioni, in legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante *“Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”*, prevede, al comma 2 bis, che *“al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella Regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, il Presidente della Regione Campania, ovvero i Commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2, nell’ambito territoriale di competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti, assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell’acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all’articolo 1 del predetto decreto-legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla metà. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un’apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di*

cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1”;

- m. il Presidente della Regione Campania, con decreto n. 44 del 23.02.2011, ha nominato, per l'impianto termovalorizzatore di Napoli Est il Prof. Alberto Carotenuto, Commissario Straordinario per l'espletamento delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n.196 convertito con modificazioni in legge 24 gennaio 2011, n. 1;
- n. nel mutato contesto normativo, caratterizzato dal superamento dell'emergenza e dal subentro delle Amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la concessione al Comune di Napoli, del diritto di superficie, a titolo oneroso - per un periodo di anni 60, fatta salva la possibilità di rinnovo - sull'area di circa 8 ha (otto ettari) compresa nell'ambito del depuratore di Napoli est non risulta più giustificata, essendo superata dallo *ius superveniens* e segnatamente dall' art. 1, comma 5 del decreto legge 26 novembre 2010, n.196 convertito in legge 24 gennaio 2011, n.1, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla L. 26/10, riassegnando alla Provincia di Napoli le funzioni in materia di impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza, nonché dal citato articolo 1, commi 2 e 2 bis che impone di seguire una diversa procedura per la realizzazione del termovalorizzatore;
- o. che, pertanto, si sono concretizzati i presupposti di cui all'art. 21 quinquies della l. 241/90 che recita, al primo comma, *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”*

RITENUTO

- a. che il permanere della situazione di elevata criticità nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania e, in particolare, della provincia di Napoli, postula la necessità di pervenire, urgentemente, alla realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti nell'ambito del territorio della Provincia di Napoli ed, in particolare, in attuazione della legge 14 luglio 2008, n. 123 che prescrive la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente;
- b. di dover, quindi, dare attuazione all'art. 1, comma 2 bis, del D.L 196/10 convertito in L. 1/11 che prevede che *“Al fine di garantire la realizzazione urgente degli impianti.....il Presidente della Regione Campania, ovvero i commissari straordinari....con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, provvede in via di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ed ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e certificazioni pertinenti;*
- c. che per quanto sopra evidenziato, sussiste l'interesse pubblico concreto e attuale alla revoca della delibera di Giunta n. 578 del 2/08/2010, con la quale si concedeva al Comune di Napoli il diritto di superficie, a titolo oneroso, per un periodo di anni 60, fatta salva la possibilità di rinnovo, sull'area di circa 8 ha (otto ettari) compresa nell'ambito del depuratore di Napoli est e con la quale si approvava lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Campania, Provincia di Napoli e Comune di Napoli per la

realizzazione di un termovalorizzatore nell'area Napoli est, nonché, per l'effetto, al recesso dal protocollo d'intesa sottoscritto il 2.11.2010;

- d. di dover, però, confermare la individuazione dell'area di pertinenza del depuratore in Napoli est, di proprietà della Regione, come delimitata, indicativamente, nella planimetria acclusa alla delibera n. 578 del 2.8.2010, per la realizzazione del Termovalorizzatore di Napoli;
- e. di dover, pertanto, concedere alla ditta che verrà scelta dal Commissario il diritto di superficie, a titolo oneroso, e per tutto il periodo di durata della concessione di costruzione e gestione e comunque per un periodo non superiore a 25 anni sull'area di circa 8 ha (otto ettari) compresa nell'ambito del predetto depuratore di Napoli est;
- f. di dover disporre che sia nel bando che nel contratto di concessione del diritto di superficie, da stipulare con il concessionario scelto dal Commissario sopra indicato, venga stabilito che sulla scorta di quanto previsto dall'art.1, comma 2 bis, D.L. 196/10 convertito in L. 1/11 la Regione Campania, nella qualità di proprietaria del suolo diverrà proprietaria anche del termovalorizzatore alla scadenza della concessione prevista nel bando anche ai sensi dell'art. 953 c.c.;
- g. di stabilire che sia nel bando che nel contratto di concessione del diritto di superficie si prevedano idonei meccanismi negoziali che garantiscano da parte del concessionario medesimo l'assolvimento dell'obbligo di restituzione alla Regione Campania, al termine della concessione, del suolo nello stato e condizioni accertati all'atto della consegna, ivi compresi gli obblighi di bonifica, se necessari, con annesso termovalorizzatore in condizioni di perfetta funzionalità;

VISTI

- a. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- b. la legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 e successive modifiche e integrazioni;
- c. il decreto legge 23/05/2008 n. 90 convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123;
- d. l'accordo di programma del 13/02/2009 relativo alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani del Comune di Napoli, sottoscritto dall'Amministratore delegato di Asia S.p.A. ed il Capo missione della Struttura del Sottosegretario di Stato, alla presenza del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, con il quale si è convenuta la realizzazione del termovalorizzatore sito nel Comune di Napoli come previsto dal decreto – legge n. 90/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123/08 affidando ad ASIA Napoli S.p.A. il compito di progettare, realizzare e gestire l'impianto di termovalorizzazione anche attraverso una società ad hoc;
- e. i verbali degli incontri tecnici tenutisi il 06/07/2009 ed il 16/07/2009, tra i rappresentanti della Struttura del Sottosegretariato, della Regione Campania, del *Commissariato di Governo per le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania delegato ex O.P.C.M. n. 3654/08 s.m.i.* e dell'ASIA, dai quali si evince che la *“proposta di delimitazione territoriale delle due importanti strutture di tutela ambientale costituite dagli impianti di depurazione e termovalorizzazione al servizio della Città di Napoli è stata condivisa da tutte le istituzioni presenti, che hanno dichiarato la piena compatibilità delle superfici disponibili con le necessità tecniche ed operative dei realizzandi impianti;*

- f. il documento “*Linee Guida sul Ciclo Rifiuti Regione Campania*” redatto dalla Missione Aree Siti ed Impianti del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, adottato dal Sottosegretario di Stato con Decreto n. 226 del 20/10/2009;
- g. il decreto legge 30 dicembre 2009, n.195 (conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 26);
- h. la delibera del Consiglio Provinciale di Napoli n. 37 del 24 maggio 2010;
- i. il verbale dell'incontro tenutosi con i rappresentanti degli enti interessati il giorno 21/07/2010 presso l'A.G.C. 21;
- j. i pareri dell'Avvocatura regionale PS 0135-10-00-2010, prot. n. 0602538 del 14/07/2010 e prot. n. 0636507 del 27/07/2010, resi sullo schema di protocollo d'intesa tra Regione Campania, Provincia di Napoli e Comune di Napoli alle cui indicazioni lo stesso schema è stato adeguato;
- k. la delibera di Giunta regionale n. 578 del 2.8.2010;
- l. il decreto legge 26 novembre 2010, n.196 convertito in legge 24 gennaio 2011, n. 1;
- m. il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 23.2.2011 di nomina del Prof. Alberto Carotenuto a Commissario Straordinario per l'espletamento delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli;
- n. la legge n. 241/90;
- o. l'istruttoria del Commissario Prof. Alberto Carotenuto, i cui esiti sono stati comunicati al Presidente della Giunta regionale con nota n. 23 del 08/04/2011;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per quanto sopra esposto e che qui s'intende integralmente riportato e trascritto:

1. di revocare, per le ragioni sopra esposte, la delibera n. 578 del 2.8.2010 e relativi allegati, con la quale si concedeva al Comune di Napoli il diritto di superficie, a titolo oneroso, per un periodo di anni 60, fatta salva la possibilità di rinnovo, sull'area di circa 8 ha (otto ettari) compresa nell'ambito del depuratore di Napoli est, demandando alle competenti Aree gli ulteriori provvedimenti consequenziali;
2. per l'effetto, di recedere dal protocollo d'intesa sottoscritto il 2.11.2010;
3. di confermare la individuazione dell'area di pertinenza del depuratore in Napoli est, di proprietà della Regione, come delimitata, indicativamente, nella planimetria acclusa alla delibera n. 578 del 2.8.2010, per la realizzazione del Termovalorizzatore di Napoli;

4. di concedere alla Ditta che verrà scelta in esito alla procedura di evidenza pubblica indetta dal Commissario previsto dall'art. 1, comma 2 bis, D.L. 196/10 convertito in L. 1/11 e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. n. 44 del 23.2.2011, il diritto di superficie, a titolo oneroso, al valore che verrà stabilito nel bando, e per tutto il periodo di durata della concessione di costruzione e gestione e comunque per un periodo non superiore a 25 anni sull'area di circa 8 ha (otto ettari) compresa nell'ambito del depuratore di Napoli est;
5. di disporre che sia nel bando che nel contratto di concessione del diritto di superficie, da stipulare con il concessionario scelto dal Commissario sopra indicato, venga stabilito che sulla scorta di quanto previsto dall'art.1, comma 2 bis, D.L. 196/10 conv. in L. 1/11 la Regione Campania, nella qualità di proprietaria del suolo diverrà proprietaria anche del termovalorizzatore alla scadenza della concessione prevista nel bando anche ai sensi dell'art. 953 c.c.;
6. di stabilire che sia nel bando che nel contratto di concessione del diritto di superficie si prevedano idonei meccanismi negoziali che garantiscano da parte del concessionario medesimo l'assolvimento dell'obbligo di restituzione alla Regione Campania, al termine della concessione, del suolo nello stato e condizioni accertati all'atto della consegna, ivi compresi gli obblighi di bonifica, se necessari, con annesso termovalorizzatore in condizioni di perfetta funzionalità;
7. di disporre che lo schema di contratto di concessione del diritto di superficie nei confronti del concessionario sia sottoposto al preventivo parere dell'Avvocatura Regionale;
8. di notificare la presente deliberazione:
 - 8.1. all'Amministrazione provinciale di Napoli,
 - 8.2. all'Amministrazione comunale di Napoli,
 - 8.3. al Commissario Straordinario Prof. Alberto Carotenuto
 - 8.4. di inviare copia della presente deliberazione:
 - 8.5. all' AGC 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale,
 - 8.6. all' AGC 05 - Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione civile;
 - 8.7. all'AGC 10 - Demanio e Patrimonio;
 - 8.8. all'AGC 21 Programmazione e Gestione rifiuti;
 - 8.9. al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..